



GN/am

Verona,

Prot.
Tit. I/3.1

Ai Signori

*Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri d'Ateneo
Direttori delle Biblioteche
Ai Dirigenti delle Direzioni dell'Amministrazione
Centrale
Ai Responsabili degli Uffici di Staff dell'Ateneo
LORO SEDI*

*e p.c. Ai Responsabili Amministrativi dei CdR
LORO SEDI*

OGGETTO: Circolare MEF n. 2 del 5 febbraio 2013. Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2013. Principali adempimenti e norme di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 2 del 5 febbraio 2013, ha operato una puntuale ricognizione del quadro normativo in tema di contenimento della spesa pubblica e dei principali vincoli alle previsioni di bilancio cui devono attenersi tutte le Amministrazioni Pubbliche, comprese le Università. A tale riguardo si segnala che la rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica ha trovato conferma, nel corso del 2012, con l'adozione da parte del Governo di specifiche misure di riduzione delle previsioni di bilancio fissate dalle seguenti disposizioni normative, misure che si aggiungono a quelle già in vigore per effetto di precedenti disposizioni normative:

PREMESSA

Prima di procedere ad un approfondito esame del contenuto delle nuove disposizioni introdotte in particolare dalla 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), si precisa che restano ferme le limitazioni derivanti dai precedenti interventi di contenimento della spesa pubblica, che di seguito si riportano per opportuna memoria:

- **commi 5 e 6 art. 61 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008:** spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Riduzione degli stanziamenti di bilancio del 50% , 30% per le sole spese di rappresentanza, rispetto alla medesima spesa (impegno) sostenuta nell'anno 2007. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;

- **commi 8, 9, 12, 13 e 14 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010:** vincoli di spesa riguardanti nello specifico :

1) **comma 8 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010:** spese di pubblicità e rappresentanza. Limite massimo per gli stanziamenti pari al 20% dell'impegnato 2009;

2) **comma 9 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.** Sponsorizzazioni: non più ammesse per le PPAAs;

3) **comma 13 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 .** Spese per la formazione: vincolo di spesa pari al 50% dell'impegnato a bilancio nell'esercizio 2009;



4) comma 12 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Spesa per missioni in Italia e all'estero: vincolo di spesa pari al 50% dell'impegnato 2009.

Per quanto concerne le spese di missione, si fa riferimento all'atto di indirizzo adottato da questa Amministrazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012, ed alla circolare della scrivente Direzione Finanza e Controllo protocollo 58139 del 21/12/2012 di pari oggetto, con i quali sono state individuate nello specifico le tipologie di progetti finanziati con fondi pubblici esclusi dal computo del limite. Allo stesso atto di indirizzo si rinvia per ogni ulteriore approfondimento in materia.

5) comma 14 art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Spesa per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi : 80% dell'impegnato 2009.

- comma 28 art. 9 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - cococo - : vincolo di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Viene mantenuta la deroga stabilita dall'art. 1 comma 188 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in forza della quale sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri risultino a carico di fondi diversi dal funzionamento ordinario.

- commi 2-4 art. 5 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Spesa per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi: limite massimo pari al 50% dell'impegnato 2011 (stanziamento 2011 già limitato all'80 dell'impegnato 2009).

NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.

Le disposizioni adottate dal legislatore nel corso dell'anno 2012 e sotto richiamate hanno introdotto specifiche ed ulteriori misure di riduzione delle previsioni di bilancio:

- D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44;
- D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012 n. 94;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135;
- L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

1) Spese per consumi intermedi:

Si tratta di una disposizione volta alla riduzione della spesa per consumi intermedi, introdotta dal comma 3 art. 8 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. A tale riguardo, pur essendo escluse da tale norma le Università quali Amministrazioni destinatarie dell'obbligo in oggetto, si invita ad un corretto uso delle causali di entrata e spesa, in quanto un utilizzo improprio delle stesse avrebbe un effetto distorsivo sulle evidenze Siope. L'utilizzo delle modalità di classificazione delle causali di entrata/spesa Siope è già stato infatti oggetto di recenti ipotesi di modelli di taglio al finanziamento ordinario degli Atenei da parte del MEF.

2) Spese per acquisto di mobili ed arredi

Il comma 141 dell'art.1 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che " *le Amministrazioni Pubbliche - omissis - negli anni 2013 e 2014 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione*



della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti".

Per tale tipologia di spesa l'amministrazione deve procedere a compilare ed inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo una tabella apposita, allegata alla circolare MEF n. 2/2013, riportante la quantificazione delle somme eccedenti il 20% della media delle spese impegnate nel biennio 2010-2011 per ogni CdR e la corrispondente riduzione di stanziamento da apportare su rispettivi singoli bilanci per l'esercizio corrente.

Le somme eccedenti il 20% della media degli impegni registrati nel biennio 2010-2011, dovranno poi essere trasferite da ogni Cdr all'Amministrazione - Direzione Finanza e Controllo, che provvederà al versamento cumulativo delle stesse per tutto l'Ateneo entro giugno su apposito capitolo del bilancio dello stato, così come previsto dal successivo comma 142.

Al fine di adempiere all'obbligo in oggetto, si chiede pertanto, con specifico riguardo ai soli CdR, di procedere alla compilazione della tabella di quantificazione delle riduzioni inerenti tale tipologia di spesa, e di trasmettere la stessa in formato excel alla Direzione Finanza e Controllo, Area coordinamento dei CdR, entro e non oltre il **31 marzo 2013**, così come richiesto dal MEF con circolare n. 2 del 5 febbraio 2013. In merito a tale scadenza, si fa presente che l'Area coordinamento ha già anticipato la richiesta a tutti i Cdr tramite posta elettronica.

3) Spese per acquisto e manutenzione di autovetture

Il comma 143 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) interviene nuovamente, inasprendoli ulteriormente, sui vincoli già imposti in materia dai commi 2-4 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, limite peraltro già ridotto come sopra riportato dal comma 6 art. 14 D.L. 78/2010. Per effetto della nuova modifica gli attuali limiti risultano ora così potenziati dal comma 143 "Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate."

4) Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."

Si ricorda a tale riguardo il principio generale, peraltro affermato in più occasioni dalla Corte dei Conti, in forza del quale le Amministrazioni Pubbliche devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale, con ciò escludendo la possibilità di conferire a soggetti esterni funzioni istituzionali o connesse al funzionamento dell'ente.

5) Divieto di rinnovo degli incarichi ad esperti esterni ex art. 7 c. 6 lettera c D. Lgs 165/2011.

Il comma 147 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) modifica il testo dell'art. 7.c.6 lettera c non ammettendo più il rinnovo degli incarichi a esperti esterni. Il testo dell'art. c.6 lettera c risulta ora così modificato

" - Omissis -

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;



E' possibile invece, in via eccezionale, la proroga degli incarichi ad esperti esterni, ma solo se intesa a completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Pertanto, come peraltro ha già sottolineato la Funzione Pubblica con circolare n. 2/2008, non si può procedere a rinnovi degli incarichi in automatico ma si deve porre in essere un nuovo contratto e quindi una nuova procedura di selezione, "dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione".

6) Riduzione spese per locazioni passive

Il comma 138 art. 1 Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) prevede che

"Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto."

A tale proposito va precisato che già l'art 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 aveva introdotto disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per scopi istituzionali e a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, con riguardo alla spesa per la locazione di immobili ad uso istituzionale, per il triennio 2012-14 sono sospesi gli adeguamenti Istat ed è inoltre prevista la riduzione del 15 per cento del canone dal 1 gennaio 2013.

E' infine introdotto un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio.

In relazione ai vincoli sopra evidenziati si rimarca che, come confermato peraltro dalla Corte dei Conti in via interpretativa a proposito di altre disposizioni legislative di contenimento, sono da escludere dal computo delle spese, agli effetti dei limiti di legge, quelle spese:

- 1) necessitate dall'adempimento di disposizioni normative;
- 2) coperte mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati (che non incidono sul bilancio degli enti, perché oggetto di rimborso da parte di altro ente o perché a carico di altri finanziamenti comunitari o privati, occorrendo considerare solo gli oneri che comportano un effettivo aggravio per il bilancio dell'ente).

ALTRE RIDUZIONI DI SPESA

Si tratta di ulteriori disposizioni volte alla riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, previste dall'art. 8 del D.L. 95/2013, come ricordato dal MEF nella circolare n. 5 del 2 febbraio 2013:

a) *Taglia Carta:*

la norma è volta razionalizzazione e riduzione delle comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online.

b) *Riduzione spese telefonia mobile e fissa:*



Questa disposizione è volta alla razionalizzazione dei contratti in essere per telefonia mobile ed alla diminuzione del numero degli apparati telefonici.

c) Razionalizzazione canali di collaborazione istituzionale,

Il MEF raccomanda che lo scambio di dati tra Amministrazioni Pubbliche avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso.

d) Razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare strumentale

Si tratta di norma volta all'ottimizzazione degli spazi del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche e al conseguente accorpamento del personale in spazi vicini. Il MEF invita anche ad un'opportuna informatizzazione dei servizi erogati al pubblico.

e) Dematerializzazione atti

La norma ha come obiettivo la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei, al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

f) Carte elettroniche istituzionali

Si tratta di una direttiva volta ad incentivare l'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini ed utenti.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il comma 150 dell'art. 1 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) introduce una modifica all'art. 1, comma 449 Legge 296/2006, nel senso di prevedere anche per le Università l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 2488/1999 e 58 della legge 388/2000 (Convenzioni Consip).
Se ne riporta di seguito il testo, così come modificato dalla Legge di stabilità 2013:

"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. "

Di conseguenza le Università statali, prima espressamente escluse, sono ora tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni quadro Consip.

Alle Università si applica inoltre quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per cui esse *"possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."*

Giova infine ricordare che, come sancito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il*



prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza."

Il comma 149 dell'art. 1 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), apporta alcune modifiche al comma 450 dell'art. 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), relativo all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che viene così riformulato *Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."*

Tale comma parrebbe prevedere l'estensione anche alle Università dell'obbligo (attualmente in vigore per le amministrazioni statali centrali e periferiche) del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In relazione a tale norma questa Amministrazione ritiene che le Università non siano assoggettate a quest'ultimo obbligo. Considerato tuttavia l'orientamento espresso dal MEF, rimarca l'opportunità che si ricorra sempre al MEPA.

A tale riguardo, tutte le strutture sono invitate a registrarsi sul sito internet del MEPA, www.acquistinretepa.it per utilizzare il quale, come precisato nella circolare prot. 55275 del 22/11/2012 della Direzione Economato, è necessario dotarsi di firma digitale.

Si coglie l'occasione per ribadire che, poiché questa Amministrazione ha avviato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un processo di razionalizzazione ed ottimizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi, al fine di contenerne la relativa spesa, si è provveduto alla centralizzazione degli acquisti di alcune tipologie di beni di uso comune a tutte le strutture universitarie (cancelleria, carta da fotocopie, toner, buste, computer). Tali acquisti saranno effettuati tramite la Direzione Economato, in relazione ai fabbisogni di materiale di consumo ed informatico definiti da ogni struttura, lasciando all'autonomia dei singoli Dipartimenti il compito di attivare procedure specifiche per soddisfare esigenze particolari.

L'Ufficio Coordinamento Centri di Responsabilità dell'Ateneo (Dott.ssa Antonella Merlin, tel 8060, e-mail antonella.merlin@univr.it) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti in materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Salvini

6